



**Illustre Professor
LAMBERTO CARDIA
Presidente della CONSOB
Via G. B. Martini, 3
00198 Roma**

Fax +39 06 8417707

Oggetto: delibera Consob n. 14422 del 13/2/2004 e lettera Consob del 18/2/2004 ai providers dei siti Internet.

Illustre Presidente,

con la delibera indicata in oggetto, la Consob, ritenuto, fra l'altro, che la promozione della moneta Dhana sui siti www.dhana.it, www.asmad.it, www.dhura.org, www.secure.alicom.com costituisca «un'offerta, invito ad offrire, o messaggio promozionale in qualsiasi forma rivolti al pubblico finalizzati alla vendita o sottoscrizione», ha «sospeso in via cautelare, per il periodo di novanta giorni la sollecitazione all'investimento avente ad oggetto la moneta "Dhana", effettuata dalla Avatar S.p.A.».

Con lettere del 18/2/2004, sottoscritte a Suo nome, con firma illeggibile, Consob, con riferimento alla suddetta delibera e premettendo che «... La richiamata attività viene effettuata dalla Avatar S.p.A. anche tramite i seguenti siti web, che risultano ospitati da codesta società in qualità di provider ...» ed indicando i nomi dei siti, ha richiamato l'art. 16, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 70/2003 e sollecitato i providers Alicom S.r.l. ed Alpikom S.p.A. ad «agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso ai siti indicati nelle lettere stesse.».

In seguito a tali lettere del 18/2/2004, sono stati disattivati tutti i siti sulle stesse indicati.

In relazione alla delibera, si osserva che:

- la delibera n. 14422, presa nei confronti di Avatar S.p.A., è assolutamente infondata poiché Avatar S.p.A. non ha mai effettuato sollecitazioni all'investimento avente ad oggetto la moneta "Dhana";

- come più volte in precedenza precisato anche a Consob, Avatar S.p.A. non ha mai svolto alcuna attività in funzione della emissione e diffusione della moneta Dhana: Avatar S.p.A. ha solo emesso, nel 2000, i 150 miliardi di Euro di azioni che la sua detentrica Holos Holding S.A. ha posto a pegno (all'estero) a titolo di garanzia della emissione dei primi 6 miliardi Dhana il 14/6/2001;

- Avatar S.p.A. può disporre del proprio sito Internet www.avatarspa.com e non degli altri siti indicati nella delibera (www.secure.alicom.com è registrato e gestito da Alicom S.r.l.);

- la lettera spedita, nel 2002, da Avatar S.p.A. alle banche, alla quale si fa riferimento nella delibera, non può costituire attività di promozione di Dhana; diversamente considerando, chiunque parli di Dhana potrebbe essere considerato promotore della moneta Dhana.

In ogni caso, in seguito alla suddetta delibera:



- Avatar S.p.A. aveva provveduto a far rimuovere ed è effetti stato rimosso dal proprio sito (www.avataspa.com) ogni riferimento alla moneta Dhana (comunicati, documenti, links ad altri siti, etc.);

- l'ente Dhura, che emette e diffonde Dhana, ha sospeso la conversione in Italia di Dhana con «quote di capitale detenute da chi garantisce Dhana» (questa è l'espressione esatta, non quella, come indicato nella delibera, di «quote di capitale che la garantiscono»);

- lo stesso ente Dhura, utilizzando una quantità di Dhana messe a disposizione da detentori esteri della moneta, ha stabilito che «in Italia, Dhana sia diffusa senza rimborso del costo di emissione».

In relazione alla lettera del 18/2/2004, si osserva che:

- nella lettera sono segnalati anche siti Internet non indicati nella delibera n. 14422, la cui disattivazione provoca danni gravissimi alle società che con tali siti mantengono rapporti con tutto il mondo;

- questo fatto, oltre che costituire violazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 8/4/1974, n. 95, convertito con legge 7/6/1974, n. 216, laddove si legge che «Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.», poiché l'esecuzione della delibera n. 14422 poteva riguardare, al limite, esclusivamente i siti citati nella delibera stessa, rappresenta un danno gravissimo nei confronti delle società che ne detengono i domini e le gestioni.

Ciò premesso ed osservato, si chiede pertanto l'immediata revoca delle lettere del 18/2/2004 inviate ad Alicom S.r.l. ed Alpikom S.p.A., con avviso che, in caso contrario, gli interessati saranno costretti ad informare della vicenda la competente Autorità Giudiziaria.

Distinti saluti.

Sant'Ilario d'Enza, lì 23 febbraio 2004.

L'amministratore delegato
Cheti Franceschi